



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 29-03-2018

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 17-05-2018

CODICE ISTAT 43024

Oggetto	Bilancio di Previsione 2018/20: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) -
:	Determinazione delle Aliquote e Detrazioni d'Imposta I.M.U. e T.A.S.I.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in adunanza Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei seguenti componenti il Consiglio Comunale:

DELPRIORI ALESSANDRO	P	PENNESI CINZIA	P
RUGGERI ANNA GRAZIA	P	SORCI SARA	P
CASONI ALESSANDRO	P	FERRACUTI MARCO	P
MONTESI MASSIMO	P	SPARVOLI PAOLO	P
POTENTINI ROBERTO	P	BALDINI MASSIMO	P
VALERIANI PIETRO	P	BOLDRINI FRANCESCA	P
MOSCIATTI FILIPPO	P	MONTEMEZZO EGIDIO	P
DE LEO PIETRO	P	MORI LEONARDO	P
MEDICI MARIA LAURA	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MEDICI MARIA LAURA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SORCI SARA
FERRACUTI MARCO
MORI LEONARDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2015) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

† Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore† ;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1^o gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2015 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2015 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2015 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37, lett. a) L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), con le stesse modalità previste per il 2017 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2017, con l'unica eccezione della TARI;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 37 lett. b) L. 205/2017, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2018 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2017 e nella stessa misura applicata per l'anno 2016, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2018 anche sotto questo profilo;
[1]

VISTA la deliberazione di C.C. del 20/07/2017 n. 15, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; Visto il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 88, in data 28.12.1998;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PROPONE

1) di confermare per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di confermare per l'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰	Aliquote TASI ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	...8,00...	...2,50...
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	XXXXXX	XXXXXX
3	Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	...3,00...	...2,50...
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.... del Regolamento Comunale)	...0,00...	...0,00...
5	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art.... del Regolamento Comunale)	...8,00...	...2,50...
6	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	...8,00...	...2,50...
7	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	...8,00...	...2,50...
8	Immobili locati	...8,00...	...2,50...
9	Aree fabbricabili	...8,00...	...2,50...
10	Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	...0,00...	XXXXXX
11	Fabbricati rurali strumentali	XXXXXX	...0,00
12	Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative	0,00...	XXXXXX
13	Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	...0,00...	XXXXXX
14	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	XXXXXX	...2,50...
.....			
...			

.....			
...			

2) di determinare per l'anno 2018 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo A1-A8-A9	200,00...
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. del Regolamento Comunale)	-.....
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art.... del Regolamento Comunale)	-.....
4	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	-.....

6) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Matelica li', 14/03/2018 f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità contabile con:

x attestazione di copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Matelica li', 14/03/2018 f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

Il Responsabile del Settore
Matelica li', 14/03/2018 f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dei seguenti interventi:

Il Sindaco afferma che le tariffe restano invariate: IMU seconda casa otto per mille, TASI 2.5 per mille secondo le categorie immobiliari.

Il Consigliere Montemezzo prende la parola per domandare quante sono le abitazioni che godono di esenzione da IMU e TASI per il terremoto e se questo mancato incasso lo rimborsa lo Stato. Chiede inoltre se c'era la possibilità di fare una detrazione per le famiglie numerose, anche se deciderlo durante la seduta è impossibile.

Il Sindaco risponde dicendo che le ordinanze per inagibilità sono 645, una parte di quelle non vengono pagate e vengono rimborsate in quota parte le somme relative. Afferma che farà fare uno screening preciso dall'ufficio tributi, anche perché nel frattempo alcune famiglie sono rientrate nelle loro case.

Vista la proposta che precede;

Con 11 voti favorevoli, 4 contrari (Sparvoli, baldini, Montemezzo e Boldrini) e 2 astenuti (Mori e De Leo), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il presente atto come sopra riportato.

inoltre, stante l'urgenza

Con 11 voti favorevoli, 4 contrari (Sparvoli, baldini, Montemezzo e Boldrini) e 2 astenuti (Mori e De Leo), espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to MEDICI MARIA LAURA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 973.

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-05-2018 al 01-06-2018 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 02-06-18

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO**